



Credito d'imposta per la formazione 4.0 – note e vincoli

A giugno 2018 il Decreto Attuativo dell'agevolazione fiscale del Piano Nazionale "Impresa 4.0" (Legge di Bilancio 2018, art. 1, c. 46-56) è stato registrato dalla Corte dei Conti, segue a breve la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La **misura dell'agevolazione** prevede un **credito d'imposta del 40% del costo aziendale del personale** dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 sino al massimale di € 300.000 per ciascun beneficiario.

Possono partecipare all'agevolazione **tutte le imprese** residenti in Italia.

Le attività agevolabili sono quelle svolte per **acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale d'Impresa 4.0** - a) *big data e analisi dei dati*; b) *cloud e fog computing*; c) *cyber security*; d) *simulazione e sistemi cyber-fisici*; e) *prototipazione rapida*; f) *sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)*; g) *robotica avanzata e collaborativa*; h) *interfaccia uomo macchina*; i) *manifattura additiva o stampa tridimensionale*; l) *internet delle cose e delle macchine*; m) *integrazione digitale dei processi aziendali* – oppure quelle applicate in ambiti specifici di i) *vendita e marketing*; ii) *informatica* iii) *tecniche e tecnologie di produzione* le cui spese sono state sostenute nell'anno solare **2018** e pattuite attraverso **contratti collettivi** aziendali o territoriali **depositati presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro** antecedentemente all'inizio dell'attività formativa.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a **soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37. Studio Base srl rientra tra i soggetti certificati.**

L'esibizione **dell'attestazione dell'effettiva partecipazione** alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito aziendale di applicazione delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente, insieme alla **documentazione** amministrativa e **contabile** (certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali) e a una **relazione** che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività svolte (redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore esterno, nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all'impresa), è ritenuta mandataria per beneficiare del credito d'imposta. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i **registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti** dal personale in formazione e dal formatore.

L'Agenzia delle entrate può effettuare controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per beneficiare dell'agevolazione. Nel caso in cui si accerti un'indebita fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

ESEMPIO: *Un'attività di formazione in tema di robotica avanzata utilizzata nell'ambito delle tecniche di produzione, da erogare a 50 dipendenti per dieci giorni lavorativi con un costo azienda medio giornaliero di € 200, genererebbe un credito di 40mila euro. [cit. Il Sole 24 Ore 30/06/2018]*